

## **Adempimenti informativi e normativi previsti dalla Riforma del Lavoro Sportivo entrata in vigore lo scorso 1° luglio 2023 (D.L. 36/2021 e relativi correttivi) per Direttori di Torneo e Arbitri Nazionali e Internazionali**

Con l'introduzione del D.L. 36/2021 e s.s.m. è stato definitivamente abrogato l'art.67 c.1 lett.m) d.p.r. 917/1986 (ex L.133/91) pertanto i compensi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche vengono assimilati al reddito da lavoro e pertanto soggetti ad imposizione previdenziale e fiscale nei limiti previsti dal sopracitato decreto. È stato inoltre rivisto il concetto di "professionismo" e "dilettantismo" che a decorrere dal 1° luglio 2023 non è più vincolato al soggetto bensì al settore di riferimento per il quale viene svolta l'attività. Pertanto se l'attività è svolta per manifestazioni previste nel settore professionistico continua ad applicarsi la normativa in essere.

### **DEFINIZIONE del "Direttore di Gara" (art. 18)**

1. I direttori di gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica. Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attività nonché alla registrazione dei relativi risultati.
2. Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, dotate di autonomia operativa.

La suddetta attività è regolamentata dall'art. 25 cc 6-bis e 6-ter, pertanto in vista dell'introduzione di un compenso per le prestazioni svolte in favore della FIG, a decorrere dal 2024, con la presente siamo ad illustrare il rapporto lavorativo che sarà intrattenuto con la intestata Federazione per la stagione sportiva in essere.

Per i direttori di gara, operanti nel settore "dilettantistico", preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive e presenti nell'elenco delle figure designabili, non è previsto alcun contratto ma sarà sufficiente, per ogni singola prestazione, la comunicazione o designazione dalla FNS.

È importante sapere che a seguito della suddetta convocazione la FIG provvederà, come previsto dall'art. 25 c. 6 ter, a comunicare agli enti preposti (Centro per l'impiego-Inps-Ispettorato del Lavoro etc...) l'inizio della prestazione con decorrenza il giorno della 1^ designazione e termine alla fine del trimestre solare di riferimento.

I compensi corrisposti per le prestazioni saranno soggetti alla tassazione previdenziale e fiscale prevista dagli art. 35 e 36 del D.L. 36/2021

### **Art. 35 Trattamento pensionistico**

Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi sono iscritti alla Gestione separata Inps

Per tali lavoratori la contribuzione è calcolata sulla parte di compenso eccedente i 5.000,00 con le seguenti aliquote:

- 24% per i lavoratori iscritti presso altre forme pensionistiche obbligatorie di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico della FIG
  - 25% + 2,07% (contribuzione minore per disoccupazione-malattia etc..) per i lavoratori NON iscritti presso altre forme pensionistiche obbligatorie di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico della FIG
- Fino al 31/12/2027 la contribuzione è calcolata sul 50% del limite contributivo eccedente i 5.000 euro  
Tale riduzione non si applica alla contribuzione minore del 2,07% che invece sarà applicata sull'intero imponibile previdenziale eccedente i 5.000 euro

### **Art. 36 Trattamento tributario**

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di € 15.000. Superata tale soglia verrà applicata l'ordinaria tassazione

prevista per la tipologia di contratto applicata (Es. CoCoCo tassazione assimilata a quella dei lavoratori dipendenti – Autonomi tassazione con ritenuta d'acconto 20%)

Si preme precisare che i limiti sopra esposti (5.000 ai fini previdenziale e 15.000 ai fini fiscali) si riferiscono al soggetto, lo stesso pertanto dovrà autocertificare, prima che la FIG provveda al pagamento, l'ammontare dei compensi percepiti anche da altri soggetti per le prestazioni sportive dilettantistiche e/o amministrativo gestionali.

#### **Art. 25 comma 6 Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni**

I lavoratori dipendenti delle P.A. (art. 1 c.2 D.lgs. 165/2001) possono prestare, in qualità di volontari, la propria attività nell'ambito del lavoro sportivo, fuori dall'orario di lavoro, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza.

Qualora l'attività preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa potrà essere svolta **solo** previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, se non interviene il rilascio o il rigetto, l'autorizzazione si ritiene in ogni caso accordata.

#### **PERCETTORI DI NASPI, PENSIONI ETC..**

In ragione delle nuove disposizioni in materia di lavoro sportivo, ai sensi della Riforma dello Sport, la invitiamo ad osservare la normativa vigente in materia, **anche in ordine alla conservazione degli istituti di assicurazione sociale (come ad es. la Naspi), e quindi ad effettuare tempestivamente eventuali comunicazioni agli Enti competenti.**

Laddove vi fossero motivi ostativi alla comunicazione obbligatoria (art. 25 c.6-bis), la preghiamo di comunicarcelo con un preavviso di giorni 3 rispetto alla data di 1^ designazione. In caso di silenzio, la Federazione sarà autorizzata ad effettuare la comunicazione obbligatoria.

A tal fine, si consiglia a tutti i soggetti percettori di pensione, naspi o altra forma di disoccupazione di rivolgersi al proprio consulente del lavoro o al Patronato di fiducia per ogni più utile consiglio in merito.

Nelle more delle informazioni che i soggetti di cui sopra potranno acquisire dagli enti indicati, la Federazione, pur non avendo compiti consultivi o di interpretazione della normativa nazionale, di seguito illustra sinteticamente i principi generali previsti dall'attuale normativa per il cumulo di redditi da lavoro dipendente/parasubordinato/occasionale con pensione e forme di sostegno al reddito, con l'avvertenza che ogni determinazione assunta dai destinatari della presente deve intendersi presa dall'interessato in modo responsabile e senza poter addurre all'intestata Federazione alcuna responsabilità

#### **NASpi**

Fino al 30 giugno 2023 i compensi sportivi, inquadrati come redditi diversi (ex art. 67 d.p.r. 917/1986), erano interamente cumulabili con la NASpi e il beneficiario dell'indennità non aveva alcun obbligo di comunicare all'INPS l'instaurazione della collaborazione sportiva.

Dal 1° luglio 2023, per effetto della riforma del lavoro sportivo i collaboratori che svolgono attività sportiva dilettantistica o amministrativo gestionale dietro compenso sono qualificati come lavoratori e il rapporto di lavoro potrà essere oggetto di un contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.

“In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (€ 8.174,00 per lavoro subordinato ed € 5.500,00 autonomo o parasubordinato), il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro 30gg dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività, in tal caso l'indennità NASpi è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno”

#### **PENSIONE**

In via generale si può lavorare dopo la pensione. Infatti, dal 2009 è venuto meno il divieto di cumulo tra redditi da pensione e redditi da lavoro dipendente o autonomo, ma esistono alcune eccezioni e alcuni limiti legati al tipo di prestazione pensionistica percepita e alle modalità di accesso alla pensione.

In riferimento alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, in via generale è prevista la totale cumulabilità tra assegno pensionistico e redditi da lavoro autonomo o dipendente.

Vigono però alcune deroghe al cumulo totale, in determinati casi.

Inoltre bisogna tenere presente che i contributi versati nel periodo in cui viene continuata l'attività lavorativa possono dare luogo, in presenza di determinati requisiti, a un supplemento di pensione.

### **Pensione di vecchiaia**

Nel caso della pensione di vecchiaia, è prevista la totale cumulabilità con i redditi di lavoro autonomo e dipendente, sia nel caso in cui si tratti della pensione retributiva, sia nel caso si tratti della pensione contributiva.

### **Pensione anticipata**

Nel caso della pensione anticipata, vigono in linea generale le regole che erano previste per le pensioni di anzianità, le quali comportano la totale cumulabilità con i redditi di lavoro autonomo e dipendente.

Vi sono però alcune eccezioni, che riguardano i lavoratori precoci e coloro che hanno avuto accesso alla pensione attraverso le forme anticipate di pensionamento "Pensione quota 100", "Pensione quota 102" e "Pensione quota 103".

Infatti per coloro che accedono alla c.d. Pensione Quota 100-102-103 è ammesso solamente il cumulo con redditi di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro lordi annui.

Tutte le altre misure che permettono l'accesso alla pensione di vecchiaia e quella anticipata permettono pienamente il cumulo di redditi da lavoro.

### **Opzione donna**

Per quanto riguarda "OPZIONE DONNA" non si ritiene sia vietato il cumulo in quanto ad oggi le uniche misure che espressamente vietano il cumulo dei redditi di pensioni con quelli da lavoro, sono quelle sopra riportate.

Infatti la normativa che ha introdotto il regime in via sperimentale, non prevede espressamente nessun divieto sia al cumulo dei redditi, sia al divieto di lavorare.

Pertanto si suppone che dopo tale pensionamento sia possibile riprendere l'attività lavorativa.

**L'assegno pensionistico non è sempre cumulabile** con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, nel caso in cui il lavoratore percepisca l'assegno ordinario di invalidità o la pensione ai superstiti, è prevista una diminuzione del valore di quest'ultimo, a seconda dell'ammontare complessivo dei redditi percepiti contemporaneamente.

**La pensione di inabilità, invece, non è mai cumulabile con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.**

Visto il continuo mutamento della normativa connessa al sistema pensionistico e alle forme di sostegno al reddito le informazioni sopra riportate potrebbero essere soggette a variazioni, pertanto si ribadisce il consiglio, ai soggetti interessati, di contattare il Patronato/CAF/Sede Inps.

Roma, 12 marzo 2024